

# INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 27/2017

3 aprile 2017 – Prot.n. 201700365

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

## LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHÉ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE”

Rif. Circolare Fofi n. 30383

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo u.s. è stata pubblicata la **legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie**.

In merito ai contenuti del provvedimento, si segnala anzitutto **l'articolo 10** che conferma l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.

La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di

libera professione intramuraria, ovvero in regime di convenzione con il SSN, nonché attraverso la telemedicina.

Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura, o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero professionale, o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, resta fermo l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale.

La disposizione prevede inoltre l'obbligo per ciascun



ORDINE DEI  
FARMACISTI  
DELLA  
PROVINCIA DI  
TREVISO

Via Cortese 8  
31100 TREVISO

Telefono 0422 544873  
Fax 0422 412466

**E-Mail :**

[posta@ordinefarmacistitreviso.it](mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it)

**PEC:**

[ordinefarmacistitv@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it)

**Sito:**

[www.ordinefarmacistitreviso.it](http://www.ordinefarmacistitreviso.it)

Orari di apertura al pubblico:  
dal lunedì al giovedì  
dalle 10.30 alle 16.00  
il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

esercente la professione sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria e verso l'assicurato.

**Pertanto, mentre le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, il farmacista dipendente dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà per la farmacia di provvedere direttamente anche per tale copertura.**

E' inoltre previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie e che, con il medesimo decreto, siano stabiliti i requisiti minimi di

garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Sempre con decreto del Ministero dello sviluppo economico dovranno inoltre essere individuati i dati relative alle polizze di assicurazione stipulate e stabiliti i termini per la comunicazione degli stessi da parte delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.

In proposito, si rammenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 486/2015 ha chiarito che **fino all'adozione di un siffatto provvedimento "l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante"**.

In considerazione di tale orientamento, la Fofi, al fine di poter fornire corrette

indicazioni agli Ordini provinciali e ai farmacisti iscritti all'albo, con nota del 14.3.2017, ha chiesto al Ministero della Salute di voler confermare se, anche alla luce delle ultime innovazioni normative, resta tuttora sospeso l'obbligo assicurativo, di cui al suddetto art. 3, comma 2, in capo ai professionisti sanitari in attesa dell'adozione del previsto DPR e se anche per il nuovo obbligo in capo alle strutture sanitarie sia necessario attendere il sopra richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Sarà cura della Federazione fornire tempestivamente delucidazioni in merito, non appena perverrà un riscontro da parte del Ministero.

E' comunque evidente che, **in attesa dell'individuazione dei suddetti requisiti minimi delle polizze, restano necessariamente sospese le procedure per la negoziazione da parte della scrivente delle convenzioni collettive.**

IL SEGRETARIO  
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE  
Maria Cama